NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE

Art. 2 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese)

Libertà in tema di religione

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Versione in vigore dal 28 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
Estremi	Legge 11 agosto 1984, n. 449
Partizione	Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-le-chiese/allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola-art-2-liberta-in-tema-di-religione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it